

Possibili deroghe superamento monte ore assenze ex art.11 c.1 del D.Lgs. 59/2004

Premesso che l'Istituzione Scolastica ha il fine di promuovere un percorso di crescita che valorizzi al massimo le potenzialità dello studente, si ritiene che la frequenza in presenza, l'interazione con i compagni e l'impegno nell'apprendimento siano il percorso da privilegiare, sia per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze sia per l'educazione civica e per i comportamenti prosociali. Tuttavia, nel caso in cui si presentino situazioni particolari, tali da determinare un'interruzione, anche prolungata, della frequenza scolastica, i genitori, in ossequio al Patto educativo di corresponsabilità, sono tenuti a comunicare tempestivamente, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza, tramite e-mail all'indirizzo di posta istituzionale del Coordinatore la motivazione dell'assenza dell'alunno/a.

In base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 62/2017, che richiama il dettato dell'art.11 c.1 del D.Lgs.59/2004, spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

Il Collegio dei docenti dell'I.C. "G. Marconi" può prevedere di derogare al limite di assenze posto dalle succitate disposizioni nelle seguenti situazioni:

1. Ricovero ospedaliero o cure domiciliari o in altre strutture sanitarie, per periodi di tempo anche non continuativi, per patologie fisiche o psichiche, opportunamente documentate da certificati rilasciati dal personale competente al momento dell'ingresso/uscita nella sede di cura da consegnare al Coordinatore/Ufficio di Presidenza protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente.
2. Patologie fisiche e psichiche che, opportunamente certificate all'insorgenza della malattia, impediscano una frequenza in presenza continua e regolare. Il certificato, consegnato al Coordinatore/Ufficio di Presidenza viene protocollato ed inserito nel fascicolo personale dello studente.

Si richiama l'art. 5 comma 2 del D.Lgs.62/2017, laddove si precisa che le eventuali deroghe alla mancata validità dell'anno scolastico debbano essere tali per cui "la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, laddove il ridotto numero di verifiche non consenta la valutazione degli alunni, il Consiglio di classe, in considerazione della natura della patologia e del profilo dell'alunno/a, avrà facoltà di programmare ulteriori verifiche da effettuarsi anche a distanza/a domicilio in presenza di almeno un docente della classe, oppure valutare la possibilità di ammettere alla classe successiva in assenza di valutazioni in alcune discipline, programmando opportuni interventi di recupero nelle materie prive di valutazione.

Per le assenze determinate da ricovero in ospedale si rimanda all'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs.62/2017, per l'istruzione domiciliare all'art. 16 D.Lgs.66/2017 ed alle Linee Guida Nazionali.

Laddove abbiano a determinarsi situazioni di cura presso il domicilio familiare inferiore a 30 giorni e le condizioni fisiche dell'alunno consentano la partecipazione ad attività di studio, il Consiglio di classe potrà predisporre dei materiali per consentire all'alunno di seguire la programmazione della classe.

3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I in considerazione della valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti.

In tale ultimo caso, ai sensi del D.P.R. 22.06.2009 n.122, come declinato dalla Nota Prot. 2065 del 2.03.2011 e dalla Circolare MI n.20/2011, la deroga è subordinata alla sussistenza di elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli alunni da parte dei Consigli di Classe.

Delibera del Collegio dei Docenti n.48 del 10.10.2022.